

ACCORDO DI LAVORO AZIENDALE

per gli addetti alle mansioni di guardiano notturno

In data 12 febbraio 2002 in Pianiga (Ve) Via Bosco 12, presso la sede della ditta
MARETTO MARFLEX S.p.A.

- tra la ditta **MARETTO-MARFLEX S.p.A.** rappresentata dal Sig. Maretto Rino
(ditta)
- e l'Organizzazione sindacale **F.I.M./C.I.S.L.** territoriale di Mirano rappresentata dal Sig.
Boschini Stefano

premesse

- che la ditta ha manifestato l'esigenza di modificare le particolari modalità di esecuzione dell'orario di lavoro per i custodi notturni, chiedendo l'applicazione di un orario di lavoro multiperiodale plurisettimanale, più rispondente sia alle esigenze di sicurezza degli impianti dell'azienda, sia a quelle di una migliore organizzazione del tempo libero da parte dei lavoratori interpellati, assunti ed assumendi;
- che a tal fine si renderebbe applicabile un orario di lavoro notturno superiore alle otto ore nelle ventiquattro ore, e quindi sarebbe necessario individuare un particolare orario di lavoro su base plurisettimanale;
- che le norme vigenti in materia di lavoro notturno (D. L.vo n. 532 del 26/11/1999 art. 4 comma 1) consentono la possibilità di superare le otto ore nelle ventiquattro ore, tramite l'individuazione dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite;
- che il presente accordo di lavoro aziendale sarà applicato su base volontaria per i lavoratori con mansioni di guardiano notturno già assunti, mentre per gli assumendi sarà sottoscritto in copia all'atto dell'assunzione assieme al contratto di lavoro individuale;

si conviene

esaminate le condizioni in premessa, per l'applicazione del presente accordo di lavoro aziendale per gli addetti alle mansioni di guardiano notturno con le modalità sotto specificate.

MANSIONI

Le mansioni da espletare da parte del personale assunto ed assumendo sono quelle di guardiano notturno e di vigilanza dell'azienda e degli impianti, come indicato all'art. 28 del vigente C.c.n.l. per l'industria metalmeccanica.

Per tali mansioni non sono previste limitazioni all'orario di lavoro, essendo per le stesse prevista l'esclusione ai sensi dell'art. 3 Regio D.L. n. 692 del 15/03/1923.

INQUADRAMENTO

La qualifica di inquadramento è quella prevista all'art. 28 del C.c.n.l. per l'industria metalmeccanica raggruppamento C) corrispondente alla 3^a categoria.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro, per un totale di 45,5 ore medie settimanali, sarà espletato con le seguenti modalità sotto indicate.

Periodicità

Rh

MARETTO - MARFLEX S.p.A.
RIVALE DI PIANIGA (VE)

La prestazione sarà resa a settimane alterne: una settimana per un orario di 91 ore, la settimana successiva a zero ore, intendendosi pertanto attuato un orario di lavoro flessibile plurisettimanale multiperiodale.

Orario

Nella settimana lavorativa l'orario per sette giorni consecutivi lavorativi inizierà alle ore 19.00 di sera e terminerà alle 8.00 del mattino successivo, per un totale di 91 ore settimanali, con inizio il lunedì alle ore 19.00 e termine il successivo lunedì alle ore 8.00

Riposo settimanale

Ai sensi dell'art. 16 lett. b) della legge n. 370 del 22/02/1934 può essere compiuto in domenica il lavoro di vigilanza delle aziende e degli impianti.

Il riposo compensativo, per la settimana lavorativa, sarà pertanto effettuato il successivo lunedì.

Pertanto per l'orario di lavoro effettuato nella settimana lavorativa e coincidente con la domenica (ore 13 dalle 00.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 24.00 di domenica) sarà dovuta la maggiorazione contrattuale prevista dall'art. 8 del C.c.n.l. Industria metalmeccanica per il lavoro festivo con riposo compensativo.

Riposo giornaliero

Sulla base di quanto previsto dall'accordo interconfederale del 12/11/1997, che ha recepito la direttiva UE n. 104/93 sull'organizzazione dell'orario di lavoro, è garantito per ogni periodo di 24 ore un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive.

Maggiorazioni

Nessuna maggiorazione per lavoro straordinario sarà dovuta in quanto le ore eccedenti le 48 settimanali, limite oltre il quale il contratto prevede la maggiorazione per straordinario, sono comunque recuperate e compensate nella settimana successiva non lavorata, intendendosi che il particolare regime di orario espletato rientra nella fattispecie del lavoro flessibile plurisettimanale multiperiodale con recupero nella settimana successiva delle ore eccedenti le 45,5 medie settimanali effettuate nella settimana precedente.

LAVORO NOTTURNO

Orario plurisettimanale

In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del Decreto legislativo n. 532 del 26/11/1999 sulla durata della prestazione in materia di lavoro notturno, si concorda che il particolare orario di lavoro plurisettimanale applicato non supera mediamente il limite di otto ore nelle ventiquattro ore per ogni due settimane di calendario considerate.

Maggiorazioni per lavoro notturno

Essendo l'attività di notte svolta in modo costante nessuna maggiorazione è dovuta per il lavoro notturno a norma dell'art. 2108, secondo comma, Codice civile.

FESTIVITA'

Si concorda, vista la peculiarità delle mansioni espletate, che il lavoratore sarà impegnato alla presenza al lavoro per tutte le festività cadenti nella settimana lavorativa. Le prestazioni rese in tali festività saranno retribuite con la maggiorazione prevista dal C.c.n.l. dell'industria metalmeccanica per il lavoro festivo.

L.C.S.

FIM-CISL

MARETTO MARIFLEX S.p.A.
RIVALE DI PIANIGA (VE)
Gianni Marretti

Babir